



**COMUNE DI GIUGLIANO
in CAMPANIA**

REGOLAMENTO
SULL'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Coordinato con le modifica apportate con delibera della Commissione Straordinaria
del 05/12/2013 n. 104.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Corpo di Polizia Locale

1.1. Il presente regolamento disciplina , in conformità allo Statuto Comunale e al Regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi, il Corpo di Polizia Locale ai sensi degli Artt. 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, e del T.U. 267/2000, del D. Lgs. 165/2001 nonché della L.R.13 giugno 2003 n. 12.

Art. 2 – Principi Organizzativi

2. 1. Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, sovrintende al Corpo di Polizia Locale, impartendo le direttive, vigilando sulla funzionalità del servizio, adottando i provvedimenti amministrativi previsti dalla legge e dai regolamenti o comunque svolgendo i necessari compiti di indirizzo, coordinamento e controllo.

2.2. Il Corpo di Polizia Locale è diretto e coordinato dal Comandante, Dirigente del Settore a cui sono affidate le relative funzioni, che è responsabile dell'addestramento, della disciplina e della gestione del servizio.

Ogni appartenente al Corpo che riceve comunicazioni urgenti è tenuto a darne, appena possibile, notizie al Comandante o a chi legittimamente lo sostituisce.

2.3. Il Settore a cui sono affidate le funzioni del Corpo di Polizia Locale , articolazione dirigenziale di primo livello , esercita le sue funzioni avvalendosi della propria struttura organizzativa , articolata Servizi e Unità Organizzative semplici e complesse.

2.4. L'organizzazione del Corpo dovrà corrispondere a criteri di funzionalità, economicità ed efficienza e pari opportunità, in rapporto ai flussi di popolazione, agli aspetti particolari del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità ed ai principi del decentramento amministrativo.


2.5. Al fine di garantire un'opportuna omogeneità dei servizi istituzionali su tutto il territorio comunale il Comando potrà disporre una programmata rotazione del personale nelle diverse funzioni in coerenza alla normativa prevista dai C.C.N.L. vigenti.

Art. 3 – Finalità e compiti del Corpo.

3.1. Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti le funzioni di istituto, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale e di concorrere ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita della comunità.

Esso opera al servizio dei cittadini per garantire l'equilibrio tra gli interessi pubblici, generali e collettivi e gli interessi individuali facenti capo ai singoli.

I rapporti con i cittadini devono essere improntati al rispetto della dignità e delle esigenze di tutela dei medesimi.



3.2. La Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dallo Statuto e dai Regolamenti ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli enti e dalle autorità competenti.

3.3. Gli appartenenti al Corpo ai sensi dall'art. 11 comma 1 della L.R. nr. 12 del 13/6/2003 provvedono ad assolvere le funzioni di Polizia Locale attribuite agli EE.LL. nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale ed in particolare a:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo alle materie concernenti la Polizia Urbana e Rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici servizi e attività ricettive, l'igiene e la sanità pubblica in collaborazione con le strutture operative sanitarie;
- b) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni;
- c) assolvere incarichi di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e di rilevazione, a richiesta delle Autorità ed Uffici autorizzati;
- d) assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli EE.LL. dal D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
- e) svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza, del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- f) accertare gli illeciti amministrativi e curarne l'iter burocratico sino alla definizione;
- g) prestare servizio d'ordine e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune;
- h) eseguire la notificazione degli atti limitatamente ai casi previsti dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- i) collaborare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune;
- j) svolgere funzioni tipiche di prevenzione ed educative, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con le istituzioni scolastiche e sia con la popolazione.

Art. 4 – Funzioni di Polizia Locale

4.1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita ex lege anche le seguenti funzioni:

- a) Polizia giudiziaria, assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria riferita agli Agenti e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e al controllo così come stabilito all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65. Il Comandante risponde, come primo referente, all'Autorità Giudiziaria;
- b) Pubblica sicurezza, assumendo a tal fine la qualifica di agente di pubblica sicurezza ausiliario riferita ai componenti il Corpo ai quali singolarmente il Prefetto, dopo aver accertato il possesso dei previsti requisiti stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 e previa comunicazione al Sindaco, conferisce apposita qualifica;
- c) Polizia stradale, assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia stradale riferita a tutti i componenti il Corpo con obbligo dell'espletamento dei servizi di cui all'art. 11 del codice della strada e di coordinamento, controllo e di assolvimento dell'iter procedurale delle attività svolte dal personale di cui all'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ;



- d) Polizia tributaria , annonaria e commerciale ;
- e) Polizia edilizia;
- f) Polizia ambientale.

Art. 5 – Collaborazione con le altre forze di Polizia

5.1. Il personale della Polizia Locale, nell'ambito del territorio comunale, collabora con le altre forze di Polizia Locali e Polizia dello Stato, per la realizzazione di interventi coordinati sul territorio.

Nell'esercizio di tali funzioni il personale opera nel rispetto delle intese intercorse fra le dette Autorità ed il Sindaco.

C A P O I I

ORDINAMENTO

Art. 6 – Organico del corpo

6.1. La dotazione organica del Corpo è determinata dall'Amministrazione Comunale, in conformità al Regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi e al piano annuale del fabbisogno.

6.2. L'organico del Corpo può avvalersi di personale ausiliare non in possesso della qualifica di operatore di polizia locale.

6.3. Per le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione e di sosta di cui **all'articolo 17, commi 132 e 133 della Legge 15.5.1997, n. 127**, il Comando gestisce la procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio.

A tale proposito si avvale degli ausiliari del traffico e della sosta e del personale a cui sono conferite le specifiche funzioni.

Art. 7 – Struttura del Corpo

7.1. Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Giugliano è organizzato in Servizi e Unità Operative complesse o semplici.

7.2. La struttura del Settore di Polizia locale si articola come segue, fermo restando che in quanto "Corpo" sarà organizzato con criteri gerarchici di tipo militare:

a) Comando del Corpo di Polizia Locale

Il Comando è costituito dal Comandante, Dirigente del Settore, che esercita le funzioni ed i compiti di cui all'art. 9 del presente Regolamento;

b) Servizi

Il Responsabile del Servizio è nominato dal Comandante, quale Dirigente del Settore, tra i dipendenti inquadrati nella categoria "D".

c) Unità Operative



Le Unità Operative complesse o semplici sono istituite dal Comandante con proprio atto di organizzazione.

Art. 8 – Denominazione e distintivo di grado.

8.1 appartenenti al Corpo di Polizia Locale assumono le denominazioni ed i distintivi di grado di cui all'allegato A del presente regolamento.

Art. 9 – Attribuzioni del Comandante

9.1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e dell'utilizzo delle risorse in dotazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 7.3.1986, n. 65.

9.2. In conformità agli obiettivi generali dell'Amministrazione Comunale, alla cui determinazione può collaborare, il Comandante:

- a) assicura l'osservanza delle direttive generali e dei programmi elaborati dagli organi comunali, curando l'esecuzione dei provvedimenti degli organi stessi;
- b) emana direttive e disposizioni e vigila sull'espletamento del servizio;
- c) assicura il coordinamento tra i servizi e coordina i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- d) cura l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo;
- e) dispone l'assegnazione del personale dipendente ai vari servizi, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- f) cura le relazioni con le altre strutture del Comune allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa;
- g) cura i rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- h) rappresenta il Corpo di Polizia Locale del Comune di Giugliano nei rapporti interni ed esterni ed in occasione di funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche;
- i) promuove iniziative atte a valorizzare l'operato degli appartenenti al Corpo e finalizzate al conseguimento di un rapporto sempre più costruttivo con la cittadinanza e gli organi d'informazione;
- j) promuove, di concerto con l'Amministrazione, nel rispetto della Legge n. 65/86 e per le finalità in essa sancite, relazioni con le altre forze di Polizia dello Stato, onde favorire migliori rapporti di collaborazione, oltre quelli espressamente richiesti dalle competenti autorità. Lo scopo primario di tali rapporti è quello di stabilire un effettivo coordinamento al fine della resa di un servizio sempre più consono alla collettività così come previsto dalla normativa vigente;
- k) predispose le proposte per il bilancio preventivo e consuntivo inerenti il Corpo di Polizia Locale.

Art. 10 – Sostituzione del Comandante.

10.1. in caso di assenza o impedimento del Comandante del Corpo, il sostituto è nominato dal Sindaco su proposta del Comandante.



Art. 11 – Compiti dei Responsabili dei Servizi

11.1. I responsabili dei Servizi coordinano e dirigono le attività svolte nelle strutture operative alle quali sono direttamente preposti.

Sono responsabili della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse strumentali ad essi assegnati, fatte salve le prerogative del Comandante.

11.2. All'inizio di ogni anno i Responsabili dei Servizi presentano al Comandante una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

11.3. I compiti dei Responsabili dei Servizi, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati, sono principalmente i seguenti:

- a) coordinare le Unità Operative complesse e semplici, anche emanando disposizioni di servizio e stabilendo modalità di esecuzione;
- b) fornire istruzioni operative e chiarimenti normativi al personale subordinato;
- c) curare la disciplina del personale adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
- d) assicurano, nell'ambito del Servizio da loro coordinato, i rapporti con gli Organi Istituzionali (Corpi di Polizia, Amministrazioni, Magistratura).

Art. 12 – Compiti dei responsabili di Unità Operativa (semplice o complessa)

12.1. I responsabili delle unità operative, nell'ambito delle singole strutture, provvedono in particolare a:

- a) emanare gli ordini di servizio interni all'unità operativa e stabilire le modalità di esecuzione;
- b) fornire istruzioni normative ed operative al personale assegnato ;
- c) disciplinare l'impiego tecnico-operativo del personale dipendente assegnato ;
- d) controllare che il personale assegnato espliciti gli incarichi ricevuti in modo esauriente e secondo la vigente normativa;
- e) trasmettere al Responsabile del Servizio le segnalazioni di natura disciplinare per l'avviamento dell'azione disciplinare corredandole con il proprio parere;
- f) relazionare periodicamente sullo stato della circolazione stradale e sulle attività svolte complessivamente dalle UU.OO. ed esprimere motivato parere sui provvedimenti che riguardano le attribuzioni ed il territorio di competenza;
- g) coordinare di persona servizi esterni di particolare rilevanza.

Art. 13 – Compiti degli Agenti.

13.1. Gli istruttori-agenti collaborano all'istruttoria, formazione e predisposizione di atti, riferiti ad attività di polizia amministrativa e giudiziaria. Sono responsabili dell'adempimento di disposizioni ricevute e dell'istruzione di pratiche connesse all'attività di Polizia Locale con applicazione di leggi e regolamenti.

Predispongono atti nelle materia di competenza della Polizia Comunale.

Redigono relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi sulle attività espletate.

Controllano l'uso di strumenti tecnici di lavoro (tipo semafori, autovelox, parcometri, ecc.), anche complessi, e la guida di autoveicoli di servizio.



13.2. Espletano tutte le mansioni inerenti le funzioni di istituto, eseguono gli ordini e le direttive dei superiori gerarchici, applicano le leggi e i regolamenti, elevano i relativi processi verbali di accertamento e comminano le sanzioni pecuniarie principali ed accessorie.

13.3. Offrono ai loro superiori gerarchici ogni utile contributo per il miglioramento dei Servizi.

13.4. Svolgono le proprie funzioni quali appiedati o a bordo di veicoli, utilizzano tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui devono essere muniti per la esecuzione di tutti i compiti istituzionali.

13.5. Gli operatori di Polizia Locale, in relazione alle qualità possedute e di cui al successivo art. 14 espletano tutte le mansioni inerenti le funzioni d'istituto attenendosi alle disposizioni impartite.

Art. 14 – Qualità rivestite dal personale del Corpo

14.1. Il personale del Corpo di Polizia Locale, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni e della categoria d'appartenenza, riveste le qualità di:

- a) Pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;
- b) Agente di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, secondo comma, del Codice di Procedura Penale;
- c) Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, terzo comma, del Codice di Procedura Penale, quanto al Comandante ed al personale con qualifica D.
- d) Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 5 della legge 7.3.1986, n. 65.

Art. 15 – Rapporto gerarchico

15.1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive e gli ordini impartiti dai superiori gerarchici, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Il superiore gerarchico ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore gerarchico l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale: nell'ambito delle proprie attribuzioni, tutela la dignità dei subordinati in termini di pari opportunità, nell'ambito del servizio e della qualificazione professionale.

Nell'ambito dei rapporti con l'utenza, qualora si rendesse necessario il suo intervento, il superiore gerarchico, nel pieno rispetto delle leggi, è tenuto a salvaguardare la dignità e la professionalità del subordinato.

Ogni superiore gerarchico predispone gli ordini di servizio per iscritto, le rimanenti disposizioni vanno di norma impartite verbalmente solo in caso di controversia, le stesse verranno reiterate per iscritto.

L'ordine impartito da un superiore va sempre eseguito, purché lo stesso non sia lesivo della dignità personale e professionale del subordinato o, comunque, non sia manifestamente illegittimo.

Qualora si rendesse necessario, per motivi particolari e contingenti legati al servizio, le direttive tra personale di pari grado, saranno date da colui che ha maggiore anzianità.

Art. 16 – Corso di formazione

16.01. Le norme di accesso alle varie categorie della Polizia Locale sono recate dall'apposito regolamento comunale per i concorsi.

Art. 17 – Corsi di formazione

17.1. I vincitori dei concorsi per posti di Agente di Polizia Locale sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova, uno specifico corso di formazione di base sia teorico sia pratico ai sensi della vigente normativa regionale.

17.2. Durante la fase pratica sul territorio, il personale neo assunto è affiancato da personale anziano (agenti e/o Sottufficiali) individuati dal Comandante.

17.3. La valutazione negativa al termine del corso di formazione costituisce causa di recesso dell'Ente dal rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova.

Art. 18 – Qualificazione professionale per gli Ufficiali

18.1. I vincitori del concorso o selezione per Ufficiali e Sottufficiali ovvero Funzionario, Istruttore Direttivo (D1) e Specialista di Vigilanza(C) sono tenuti a frequentare specifici corsi di qualificazione professionale organizzati direttamente dal Corpo o da Enti o Istituzioni ai sensi della vigente normativa regionale.

Art. 19 – Altri corsi di istruzione professionale

19.1. Tutti gli allievi Agenti sono addestrati all'uso dell'arma e dei mezzi di coazione fisica in dotazione, all'iniziazione delle basilari tecniche di difesa personale, nonché al primo soccorso sul posto.

19.2. L'Ente può individuare altri corsi di formazione necessari alla particolare funzione dell'Agente di Polizia Locale quale suo primo interlocutore sul territorio con cittadini italiani e stranieri.

Art. 20 – Aggiornamento professionale

20.1. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di specifica competenza, di rilevante importanza.

20.2. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante seminari o giornate di studio organizzate con la Scuola Regionale, le Istituzioni Universitarie e le Associazioni Professionali di categoria a valenza nazionale e legalmente riconosciute.

20.3. La formazione degli addetti alla Polizia Locale, comunque, viene effettuata in conformità delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 7 marzo 1965, n. 86.



Art. 21 – Addestramento fisico

21.1. Il Comandante favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale del Corpo, allo scopo di consentire la preparazione ed il ritempramento psico-fisico necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed a garanzia del miglior rendimento professionale.

21.2. Il Comandante programma, organizza e propone all'Amministrazione periodici corsi di addestramento fisico con particolare riguardo alla pratica della difesa personale.

Art. 22 – Obbligatorietà della formazione

22.1. La partecipazione a tutti i corsi di formazione e di aggiornamento, culturali e d'apprendimento delle tecniche operative di difesa personale e di tiro a segno sono obbligatori.

22.2. Il Comandante può dispensare dalla partecipazione ai predetti corsi, singoli dipendenti che, sulla base di certificazione medica documentante la temporanea indisponibilità, ne fanno richiesta.

CAPO III

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 23 – Disciplina in servizio

23.1. La buona organizzazione e l'efficienza del Corpo si basano sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti le proprie mansioni, attribuzioni e grado rivestito. Ne consegue la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle direttive ricevute nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d'ufficio.

23.2. Nell'amministrare la disciplina, il Comandante e gli addetti al coordinamento e controllo, debbono proporsi finalità educative e correttive per trasmettere ai dipendenti il senso del dovere, della responsabilità nonché dell'immagine del Corpo nei confronti della collettività cittadina.

Art. 24 – Norme Generali di condotta

24.1. Il comportamento in servizio del personale deve essere corretto, cortese, equanime, irreprensibile.

24.2. La collaborazione, il rispetto e la stima della collettività, fondamentale per una sempre migliore attuazione dei compiti istituzionali della Polizia Locale, devono essere obiettivi sempre presenti.

24.3. Cessato il servizio, il personale deve mantenere un comportamento coerente con la dignità delle proprie funzioni.



Art. 25 – Comportamento in servizio

25.1. Durante i servizi il personale deve prestare la propria opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate curando, in conformità alle norme vigenti e delle disposizioni e direttive impartite nell'interesse dell'Amministrazione

25.2. Ogni appartenente al Corpo deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo od indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

25.3. L'appartenente al Corpo deve dare certezza di se stesso quando richiesto anche esibendo, all'occorrenza, la propria tessera di servizio. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi ed esibire la predetta tessera.

25.4. Nei rapporti con i colleghi, qualunque sia la loro qualifica, il personale deve ispirarsi al principio di un'assidua e solerte collaborazione in modo di assicurare il più efficiente rendimento in servizio.

25.5. Non è consentito l'assemblamento di più pattuglie se non per servizi e compiti particolari.

25.6. Il servizio può essere abbandonato solo previa autorizzazione dell'ufficiale responsabile.

25.7. Il personale ha il dovere etico di tenersi aggiornato su tutti gli aspetti od eventi più significativi della città, nonché sulla dislocazione di uffici e servizi e sulla localizzazione di opere d'arte di maggior interesse.

Art. 26 – Saluto

26.1. Il saluto è un atto di cortesia, una manifestazione di stima e rispetto. Il saluto verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano il Gonfalone, i feretri, è un dovere per gli appartenenti al Corpo.

26.2. Il personale è tenuto altresì a salutare nei confronti dei superiori gerarchici. I superiori devono rispondere al saluto.

26.3. Il saluto viene reso secondo le modalità previste per le forze armate ed eseguito con stile rigido ed austero nei servizi d'onore e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei contatti con il pubblico.

26.4. Il personale che opera a bordo di veicoli, quello in servizio di scorta, ovvero quello impegnato nella regolazione del traffico, è dispensato dall'obbligo del saluto.

Art. 27 – Rapporti esterni

27.1. Nei rapporti con il cittadino, ogni componente il Corpo deve fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa e dai relativi regolamenti attuativi.



27.2. Il personale dovrà astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'Amministrazione e del Corpo d'appartenenza. In particolare deve sempre informare i superiori dei propri rapporti con gli organi di stampa.

27.3. I contatti con i mezzi d'informazione devono essere curati esclusivamente dal Comandante o da un suo delegato.

Art. 28 – Presentazione in servizio

28.1. Il servizio è di norma affisso entro le ore 14:00 del giorno precedente.

28.2. Il personale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita, presso l'unità a cui è assegnato o sul posto fissato dalle disposizioni di servizio in perfetto ordine nella persona, nel vestiario e nell'equipaggiamento ed armamento prescritti. E' suo dovere informarsi e controllare preventivamente l'orario, il servizio e le relative modalità.

Art. 29 – Reperibilità

29.1. E' istituito un servizio di reperibilità per il personale del Corpo di Polizia Locale e secondo le disposizioni ed i limiti stabiliti dagli accordi di lavoro.

29.2. La reperibilità si attiva secondo un calendario predisposto.

29.3. La reperibilità può essere attivata inoltre nei casi dovuti a calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina; frane, incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionali, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica ed altri eccezionali fenomeni.

Art. 30 – Segreto d'ufficio e riservatezza

30.1. Il personale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto, a pratiche o provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.

30.2. In conformità a quanto disposto dal Regolamento sui diritti di partecipazione d'informazione dei Cittadini e del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale tutte le notizie inerenti l'attività di Polizia Locale dovranno essere fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative. In quest'ultimo caso il Responsabile dovrà darne comunicazione, appena possibile allo stesso Comandante.

Art. 31 – Cura della persona e dell'uniforme

31.1. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme tranne in alcuni casi, di volta in volta preventivamente autorizzati dal Comandante.

31.2. Il Comandante ed il Vice Comandante possono vestire l'abito civile, tranne in cerimonie ed incontri ufficiali.



31.3. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore compatibili con il decoro dell'uniforme al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.

31.4. E' vietato variare la foggia dell'uniforme regionale ed usare fregi e distintivi non previsti dalla legge regionale e dai regolamenti.

31.5. E' vietato l'uso di orecchini, collane od altri monili che possono alterare l'aspetto formale dell'uniforme od essere impropri nell'ambito della difesa personale.

31.6. E' sempre obbligatorio portare il cappello, escluso i momenti in cui si è a bordo di un veicolo.

Art. 32 – Armi in dotazione

32.1. Gli appartenenti al Corpo, a termini del Regolamento del Ministro degli Interni concernente l'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del 4 marzo 1987, n. 145, sono dotati e portano l'arma di dotazione per esigenze di difesa personale.

32.2. Le modalità relative all'assegnazione, alla tenuta ed all'uso dell'arma sono stabilite con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

CAPO IV

ORARIO E TURNI DI SERVIZIO

Art. 33 – Orario e turni di servizio

33.1. Per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, l'orario normale di servizio è quello settimanale o plurisettimanale previsto dalle norme contrattuali.

33.2. Il Comandante, ed in sua assenza chi lo sostituisce, per la natura delle funzioni dirigenziali svolte, non osserva un orario prefissato.

33.3. Rientrano nell'orario di servizio le ore utilizzate per l'istruzione professionale.

33.4. Per ordini legittimamente dati da Autorità ovvero nei casi dovuti a calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina quali: frane, incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose d'entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica ed altri eccezionali fenomeni o manifestazioni imprevedibili, il Comandante può ordinare al personale di prestare la sua opera con articolazioni orarie diverse da quelle normalmente svolte, anche eccedendo il limite delle ore giornaliere stabilite dal Contratto o con turni di servizio diversi da quelli regolari.

33.5. In questi casi la prestazione eccedente le ore normali è compensata come lavoro straordinario.

33.6. La prestazione individuale di lavoro, anche se organizzata in turni di servizio, deve essere distribuita, di norma, in un periodo massimo giornaliero stabilito dal CCNL vigente pro tempore.



Art. 34 – Ferie

34.1. Le ferie sono concesse dal Comandante. Il Comandante, tenuto conto delle prevedibili esigenze di servizio e delle singole preventive programmazioni effettuate da tutto il personale, determina annualmente i turni di ferie.

34.2. Il periodo di ferie non usufruito durante l'anno può essere procrastinato secondo la normativa vigente. Per particolari casi il Comandante, in base a richiesta scritta, deciderà di volta in volta.

34.3. Di norma il numero del personale assente non deve superare la metà della forza effettiva.

Art. 35 – Obbligo dell'avviso in caso di assenza

35.1. Il personale che, per qualsiasi motivo, non può presentarsi in servizio, deve darne comunicazione, anche telefonica al Comando, per i conseguenti adempimenti nei tempi stabiliti dal CCNL.

CAPO V

MOBILITA' – INABILITA' FISICA – ACCERTAMENTI MEDICI

Art. 36 – Mobilità ed assegnazione

36.1. All'interno del Corpo vige il principio della piena mobilità, fatto salvo quanto stabilito dal Contratto Nazionale di Lavoro e da accordi sindacali in materia di mobilità interna. Per la mobilità esterna si applicano le norme di legge e quelle previste dai contratti di lavoro.

36.2. L'assegnazione del personale ai Servizi alle unità operative complesse o semplici avviene con atti di disposizione del Comandante.

Art. 37 – Cambiamento del profilo professionale

37.1. I componenti il Corpo di Polizia Locale sono soggetti alle disposizioni previste dal Regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi .

Art. 38 – Missioni esterne

38.1. Le missioni del personale del Corpo esterne al territorio comunale sono autorizzate dal Comandante:

- a. per soli fini di studio ed aggiornamento professionale, collegamento e rappresentanza;
- b. per rinforzare altri Corpi o Servizi in occasioni particolari o eccezionali, purchè esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate. Di ciò va data preventiva comunicazione al Prefetto;



- c. per rinforzare corpi o servizi in occasioni di eventi calamitosi o d'infortuni pubblici o privati fermo restando l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Sindaco ed al Prefetto.

38.2. Le operazioni esterne di Polizia, d'iniziativa di singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio d'appartenenza.

38.3. Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per studio, collegamento e rappresentanza, è liquidato e pagato dall'ente d'appartenenza.

38.4. Negli altri casi, i rapporti economici fra Enti o Autorità e personale all'uopo autorizzato dall'Amministrazione Comunale saranno definiti direttamente tra le parti nel rispetto della normativa in vigore.

Art. 39 – Distacchi e comandi

39.1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65 gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti. I distacchi ed i comandi, previo parere favorevole del Comandante, saranno consentiti soltanto per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano inerenti le funzioni di Polizia locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. In tal caso, l'ambito ordinario dell'attività è quella del territorio comunale o quello dell'Ente presso cui il personale sia comandato.

39.2. L'Ente beneficiario del comando deve rimborsare al Comune il trattamento economico spettante al personale comandato nonché le relative indennità di missione in quanto dovute ed i compensi dell'eventuale lavoro straordinario.

39.3. Il personale della Polizia Locale distaccato presso la Procura della Repubblica competente per territorio costituisce Sezione di Polizia Giudiziaria.

Art. 40 – Temporanea inabilità fisica

40.1. Oltre a quanto previsto dall'art. 38, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere esclusi da determinati servizi, in caso di temporanea inabilità fisica per motivi di salute.

40.2. Dovrà comunque essere sempre prodotta idonea certificazione medica motivata, rilasciata dal medico competente.

Art. 41 – Accertamenti medici in materia di sicurezza

41.1. Gli accertamenti da parte del medico competente, per stabilire le condizioni di salute degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in relazione alla specifica natura del servizio e alla comprovata eziologia delle malattie professionali, sono effettuati con scadenze predefinite in applicazione delle norme contrattuali e di legge.

CAPO VI



UNIFORMI E DOTAZIONI

Art. 42 – Uniforme di servizio

42.1. L'Amministrazione comunale fornisce l'uniforme di servizio, i corredi, le buffetterie e quanto altro necessita agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

42.2. Le caratteristiche dell'uniforme sono quelle determinate dalla Legge Regionale Campania n.12 del 13 Giugno 2003.

42.3. Secondo quanto stabilito dall'art. 32, l'uniforme deve essere sempre indossata in maniera completa durante i servizi sul territorio e per i soli servizi interni, il personale non porta il copricapo e può indossare, in alternativa alla giacca, il previsto maglione con spalline.

42.4. Al personale che espleta attività anche temporanea di polizia stradale, soprattutto in relazione alle segnalazioni manuali è sempre fatto obbligo di indossare i previsti capi d'abbigliamento rifrangenti. In particolare, durante le ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità il personale deve indossare almeno il copricapo o casco e manicotti sugli avambracci di tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.

42.5. Gli indumenti speciali che compongono la divisa dell'Agente motociclista, saranno forniti dall'Amministrazione Comunale solo ed esclusivamente al personale che svolge servizio motociclistico.

42.6. L'uso dell'uniforme ed in generale di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, deve essere tassativamente limitato alle sole ore di servizio con eventuale aggiunta del tempo necessario per gli spostamenti dall'abitazione al posto di lavoro.

42.7. L'uso dell'alta uniforme deve essere di volta in volta stabilito dal Sindaco o dal Comandante.

42.8. Nessun oggetto di vestiario viene fornito nei dodici mesi precedenti il collocamento a riposo, salva la sostituzione di quanto fuori uso e necessario al servizio.

42.9. Il Corpo della Polizia Locale ha una propria bandiera. Quando partecipa a cerimonie, parate o altre manifestazioni la bandiera è scortata di norma da due agenti i quali seguono l'alfiere.

Art. 43 – Gradi e distintivi

43.1. I distintivi di grado inerenti le categorie degli appartenenti al Corpo sono quelli stabiliti dalla Legge Regionale Campania n. 12 del 13 Giugno 2003.

43.2. Il Comandante, previa esibizione del titolo da parte dei singoli interessati, può autorizzare gli stessi a portare sull'uniforme, secondo le consuete modalità d'uso, decorazioni al valore civile e militare e onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

43.3. Con apposito provvedimento amministrativo il Sindaco può istituire, in analogia a quanto in uso presso le forze di polizia, distintivi d'anzianità in servizio da porre sopra il taschino sinistro dell'uniforme.



Art. 44 – Tessera e placca di riconoscimento

44.1. Al personale del Corpo sono assegnate tessere e placche di riconoscimento secondo i modelli stabiliti dalla Legge Regionale Campania n.12 del 13 Giugno 2003.

44.2. Il personale autorizzato a svolgere servizio d'istituto in abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualifica, o allorché l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di esibire la tessera di riconoscimento.

44.3. Il personale del Corpo, anche se veste l'uniforme, è sempre tenuto a manifestare la propria qualifica nei confronti di coloro verso i quali direttamente agisce.

44.4. Il personale ha l'obbligo di conservare con cura sia la tessera che la placca di riconoscimento e denunciare immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento.

Art. 45– Strumenti operativi e veicoli in dotazione

45.1. Gli strumenti operativi, i veicoli e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ai Reparti e ai singoli individui.

45.2. Il consegnatario ne ha la responsabilità ed è tenuto ad usarli e farli usare correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

45.3. Detti mezzi in dotazione al Corpo devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego.

45.4. Alla guida dei veicoli è adibito il personale in possesso della patente di guida richiesta. E' competenza del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza e decoro. Ogni guasto individuato o manchevolezza riscontrata deve essere comunicata prontamente al Comando.

45.5. Il Comandante dispone periodici controlli dei libretti dei veicoli, in aggiunta a quelli costanti esercitati dal diretto responsabile a cui il mezzo è assegnato.

45.6. Durante la guida degli autoveicoli in dotazione, tranne nei casi di situazioni d'emergenza, si dovranno usare i previsti sistemi di ritenuta nel rispetto del Codice della Strada, anche per dare, quel giusto messaggio altamente educativo ed emulativo nonché alimentare il convincimento dei cittadini che le regole di condotta del diritto sono poste nell'interesse di tutti.

45.7. I mezzi che per ragioni di servizio debbono essere lasciati incustoditi debbono essere accuratamente chiusi.

C A P O V I I

ENCOMI E PUNIZIONI

Art. 46 – Encomi ed elogi



46.1. Gli appartenenti al Corpo che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti come segue:

- a. elogio scritto del Comandante;
- b. encomio del Sindaco
- c. proposta di ricompensa al valor civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

46.2. Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valor civile sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.

Art. 47 – Sanzioni disciplinari

47.1. Il personale che, con azioni od omissioni, viola doveri specifici o generici di servizio o tiene comunque un comportamento non conforme alla qualifica rivestita, incorre, fatte salve le eventuali sanzioni penali, nelle sanzioni disciplinari previste nelle norme contrattuali.

C A P O V I I I

BANDIERA E FESTA DEL CORPO

Art. 48 - Festa del Corpo

48.1. La festa del Corpo viene solennizzata con un'unica cerimonia annuale, in occasione della festa S. Sebastiano, Patrono dei Vigili Urbani.

Art. 49 - Bandiera

49.1. Il Corpo di Polizia Locale ha una propria bandiera, che è composta da tre bande verticali coi colori nazionali, da due nastri coi colori del Comune con scritta "Corpo Polizia Locale – Comune di Giugliano" e dallo stemma del Comune di Giugliano montato sull'asta.

49.2. Quando partecipa a cerimonie, parate o altre manifestazioni, la bandiera è scortata da due Agenti i quali seguono l'alfiere a due passi di distanza.

49.3. La partecipazione della bandiera del Corpo a cerimonie, parate o altre manifestazioni è disposta con indirizzi generali dalla Giunta Comunale.

C A P O I X

NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 50 – Rinvio ai contratti collettivi di lavoro ed alla normativa vigente



50.1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento speciale si applica agli appartenenti al Corpo la normativa vigente e quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Art. 51 – Entrata in vigore

51.1. Il presente regolamento speciale abroga il vigente Regolamento per il Corpo e diventa esecutivo il 15° giorno successivo alla pubblicazione.

51.2. Copia del presente regolamento speciale viene comunicato al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Napoli.

